

**Oggetto: Le informazioni richieste all'atto della dichiarazione di inizio attività e presentazione della polizza fideiussoria.**

In data 21/12/2006 l'Agenzia delle Entrate ha emanato uno specifico provvedimento (pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 04/01/2007) contenente la lista delle informazioni da presentare all'atto della dichiarazione di inizio attività per diverse tipologie di contribuenti.

## **1. INFORMAZIONI PREVISTE**

In aggiunta a quanto previsto dall'art. 35 del D.P.R. n. 633/72 e successive modifiche, la dichiarazione di inizio attività deve contenere:

- a) il numero di telefono, il numero di fax, l'indirizzo di posta elettronica e del sito web;
- b) gli estremi catastali degli immobili destinati all'esercizio dell'attività, con l'indicazione del possesso o della detenzione degli stessi;
- c) in caso di locazione o comodato, gli estremi di registrazione del relativo contratto;
- d) l'ammontare annuo degli acquisti e delle cessioni che si prevede di effettuare nei confronti di operatori dell'Unione europea;
- e) nel caso di società di persone o società a responsabilità limitata con un numero di soci inferiori a 10 unità, i codici fiscali dei soci e le relative quote di partecipazione;
- f) nel caso in cui sia indicato un codice attività compreso tra i seguenti: 51.47.9 (Commercio all'ingrosso di vari prodotti di consumo non alimentare); 51.56.2 (Commercio all'ingrosso di altri prodotti intermedi); 51.90.0 (Commercio all'ingrosso di altri prodotti); 52.44.B (Commercio al dettaglio di altri articoli diversi per uso domestico); 52.48.E (Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari); 74.87.8 (Altre attività di servizi alle imprese) è necessario indicare:
  - la tipologia prevalente della clientela, suddivisa in imprese, enti pubblici, consumatori finali, altro;
  - la presenza o l'assenza di luogo di esercizio aperto al pubblico;
  - gli investimenti previsti nel primo anno di esercizio dell'attività, suddivisi fra quelli compresi tra € 0 e € 5.000, tra € 5.001 e € 50.000, tra € 50.001 e € 200.000, oltre € 200.000;
- g) nel caso in cui l'attività sia compresa nel macrosettore Costruzioni e sia gestita in forma societaria, il valore complessivo degli investimenti in beni strumentali già effettuati.

L'omissione della presentazione delle informazioni, qui di sopra riportate, costituisce elemento importante per la valutazione di eventuali controlli da parte dell'Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza nei confronti del trasgressore (art. 37, comma 20, del D.L. n. 223/06).

## 2. PRESENTAZIONE DELLA POLIZZA FIDEIUSSORIA

I soggetti che intendono effettuare **acquisti intracomunitari**, di cui all'art. 38 del D.L. n. 331/93, dei beni indicati nei decreti del Ministro dell'economia e delle finanze emanati in attuazione dell'art. 60-bis del D.P.R. n. 633/72 (solidarietà nel pagamento dell'imposta), devono presentare una **polizza fideiussoria**, rilasciata da imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni, di cui all'art. 1 della l. n. 348/82, **o una fideiussione bancaria**, nei termini e con le modalità previste.

La polizza fideiussoria o la fideiussione bancaria, della durata di tre anni dalla data del rilascio e per un importo rapportato al volume d'affari annuo presunto, da indicare nella garanzia stessa, deve essere comunque non inferiore a € 50.000 ed intestata al direttore dell'ufficio competente delle entrate, e presentata all'ufficio medesimo prima di effettuare gli acquisti sopraindicati. La polizza fideiussoria o la fideiussione bancaria va presentata in relazione agli acquisti effettuati entro i tre anni successivi alla data di attribuzione del numero di partita IVA.

I dati e le notizie raccolti, che sono trasmessi nell'osservanza della normativa in materia di riservatezza e protezione dei dati personali, saranno inseriti nei sistemi informativi dell'Anagrafe tributaria e sono trattati, secondo il principio di necessità, attraverso particolari sistemi di elaborazione, che consentono di eseguire analisi del rischio che limitano il trattamento dei dati personali, e di individuare i soli soggetti che posseggono i requisiti fissati per l'esecuzione dei controlli fiscali.

**Si allega al presente predisposto il fac-simile della documentazione prevista per la presentazione della polizza fideiussoria o della fideiussione bancaria.**

## 3. INVIO DEI DATI E MOTIVAZIONI

La sicurezza nell'invio dei dati, di cui sopra, nei casi di trasmissione telematica previsti dall'art. 35 del decreto del D.P.R. n. 633/72, è garantita dal sistema di invio telematico dell'anagrafe tributaria, che si basa su un meccanismo di autorizzazione a doppio fattore, consistente in un codice identificativo dell'utente abbinato ad una specifica password. Per usufruire di alcuni servizi erogati in rete è previsto l'inserimento di un ulteriore codice PIN personale dell'utente, non utilizzabile da altri soggetti. La riservatezza nella trasmissione dei dati è, inoltre, realizzata attraverso un meccanismo basato su chiavi "asimmetriche" che garantiscono la cifratura dell'archivio da trasmettere.

Le motivazioni che hanno portato all'emanazione del provvedimento rispondono all'esigenza di rendere più incisiva l'azione di prevenzione nei confronti dei fenomeni di evasione e di frode, creando appositi filtri nella fase di attribuzione della partita IVA, idonei a far emergere con tempestività i soggetti con un profilo da soli "prestanome". E' previsto, infatti, che la richiesta di informazioni specifiche sulla posizione del soggetto richiedente la partita IVA e sull'attività da svolgere, fissando criteri reali di individuazione di elementi essenziali per l'attività, risulterà di per sé un valido strumento di deterrenza e di possibile riduzione di parte delle richieste non ponderate correttamente dal richiedente.

Tali notizie e informazioni costituiranno, inoltre, un momento di esame obiettivo delle posizioni a rischio segnalate dai riscontri automatizzati previsti dalla norma, al fine di decidere in merito agli interventi diretti da eseguire tramite accessi presso i luoghi dichiarati dello svolgimento dell'attività.

**Allegato:** FIDEIUSSIONE O POLIZZA FIDEIUSSORIA RILASCIATA AI SENSI DELL' ART 35, COMMA 15-TER DEL DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 OTTOBRE 1972,N. 633 E DEL PROVVEDIMENTO DI ATTUAZIONE DEL DIRETTORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

**Premesso**

- che la Ditta/società...., con sede in.... codice fiscale n....., (in seguito denominata "Contraente"), è tenuta ai sensi dell'art. 35, comma 15-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972 e del provvedimento del direttore dell'Agenzia del...., a prestare idonea garanzia per un importo rapportato al volume d'affari annuo presunto, e comunque non inferiore a 50.000 euro, intestata al direttore del competente ufficio delle entrate, della durata di tre anni dalla data del rilascio;

- che l'ufficio delle entrate competente è quello di.....;

- che la suddetta Ditta/società ritiene di conseguire un volume d'affari annuo presunto pari a Euro.....;

Ciò premesso

La sottoscritta..... (in seguito denominata "Società o Banca"), in regola con il disposto della legge 10 giugno 1982, n. 348, con sede legale in.... e per essa il/i funzionario/i sig/sigg. ri.... nella sua/loro rispettiva qualità di...., con la presente polizza fideiussoria/fideiussione bancaria, si costituisce fideiussore del Contraente;

- il quale accetta per sé e per i propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuto per le obbligazioni derivanti dal presente contratto - a favore del direttore pro-tempore dell'ufficio delle entrate di...

– alle condizioni generali e particolari che seguono, per l'importo complessivo garantito di Euro.....e durata fino alla data del.....

## **Condizioni generali**

### **A) Condizioni che regolano il rapporto tra la Società/Banca e l'Amministrazione finanziaria.**

#### Art 1.

##### Oggetto della garanzia

La Società o Banca garantisce all'Amministrazione finanziaria, per il periodo di tempo indicato all'art. 2 e fino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo garantito, il pagamento totale o parziale delle somme concernenti l'imposta sul valore aggiunto, gli interessi e le sanzioni relativi dovuti dal contribuente a seguito di atto amministrativo, emesso ai sensi degli articoli 54 e 55 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972 ovvero conseguente alla comunicazione prevista dall'art. 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972, notificato entro il periodo di validità del presente contratto.

#### Art 2.

##### Durata della garanzia

La garanzia prestata con la presente polizza fideiussoria/fideiussione bancaria a favore del direttore pro-tempore dell'ufficio delle entrate competente ha la validità di tre anni dalla data di rilascio. Decorso il termine di cui al comma precedente, la garanzia cessa automaticamente ad ogni effetto.

#### Art 3.

##### Importo massimo della garanzia

La garanzia è prestata per l'importo massimo complessivo indicato in premessa. Tale importo sarà diminuito dell'ammontare richiesto a seguito della notifica dell'atto amministrativo di cui all'art. 1 per il quale si è proceduti all'escussione della presente garanzia.

#### Art 4.

##### Inadempimento del contribuente

L'eventuale mancato pagamento dei premi/commissioni da parte del richiedente non potrà in nessun caso essere opposto all'Amministrazione finanziaria.

#### Art 5.

##### Avviso di sinistro - Pagamento

Qualora si verificano le condizioni per l'escussione della garanzia, l'Amministrazione finanziaria, con lettera motivata raccomandata a.r. ovvero con altro idoneo mezzo, inviata per conoscenza anche al Contraente, può richiedere alla Società/Banca il versamento della somma

dovuta, fino alla concorrenza dell'importo garantito, e la Società/Banca provvederà, senza eccezioni, al pagamento entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta stessa.

Art 6.

Rinuncia alla preventiva escussione

La Società/Banca rinuncia espressamente al beneficio della preventiva escussione del Contraente di cui all'art. 1944 codice civile.

Art 7.

Surrogazione

La Società/Banca è surrogata, nei limiti delle somme pagate, all'Amministrazione finanziaria in tutti i diritti, ragioni ed azioni di questo verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. L'Amministrazione finanziaria faciliterà le azioni di recupero, fornendo alla Società tutti gli elementi utili in suo possesso.

Art 8.

Coesistenza di più garanzie

Nel caso vi siano una o più polizze fideiussorie/fideiussioni bancarie rilasciate a garanzia della disposizione normativa in premessa, le stesse saranno escusse in proporzione ai rispettivi ammontari. Nel caso in cui coesistano garanzie rilasciate ai sensi dell'art. 35, comma 15-ter, e dell'art. 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, qualora si verificano le condizioni per l'escussione delle stesse, si procederà preventivamente all'escussione, fino alla concorrenza dell'ammontare massimo garantito, di quella/quelle rilasciate ai sensi del richiamato art. 35, comma 15-ter.

Art 9.

Forma delle comunicazioni alla Società/Banca

Tutti gli avvisi, comunicazioni e notificazioni alla Società in dipendenza della presente polizza devono essere fatti via fax o per mezzo di lettera raccomandata indirizzata alla Direzione generale della Società o alla Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Art 10.

Foro competente

In caso di controversie fra la Società/Banca e l'Amministrazione finanziaria è competente esclusivamente l'Autorità giudiziaria del luogo ove ha sede l'Amministrazione finanziaria stessa.

Art 11.

R i n v i o

Per tutto quanto non espressamente regolato dalla presente polizza e dalle sue eventuali appendici, si applicano le disposizioni di legge in materia di contratti di assicurazione e di fideiussione, alle quali le parti integralmente si riportano.

**B) Condizioni generali che regolano il rapporto tra la Società/Banca e il Contraente.**

Art 12.

Premio/Commissione

Il premio/commissione indicato in polizza è dovuto in via anticipata e in unica soluzione. In caso di minor durata il premio versato resta integralmente acquisito alla Società/Banca.

Art. 13.

Rivalsa

Il Contraente e i suoi successori e aventi causa si obbligano a rimborsare alla Società/Banca, a semplice richiesta, quanto dalla stessa pagato all'Amministrazione finanziaria, oltre alle tasse, bolli, diritti di quietanza e interessi, rinunciando fino da ora a ogni eventuale eccezione in ordine all'effettivo pagamento, comprese le eccezioni di cui all'art. 1952 codice civile.

Art 14.

Rivalsa delle spese di recupero

Gli oneri di qualsiasi natura che la Società/Banca dovrà sostenere per il recupero delle somme versate o comunque derivanti dalla presente polizza sono a carico del Contraente.

Art 15.

Controgaranzia

Nei casi previsti dall'art. 1953 codice civile, la Società/Banca può pretendere che il Contraente provveda a costituire in pegno contanti o titoli ovvero presti altra garanzia idonea a consentire il soddisfacimento dell'azione di regresso.

Art 16.

Imposte e tasse

Le imposte e le tasse, i contributi e tutti gli oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, alla polizza e agli atti da essa dipendenti sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società/Banca.

Art 17.

R i n v i o

Per tutto quanto non espressamente regolato dalla presente polizza e dalle sue eventuali appendici, si applicano le disposizioni di legge in materia di contratti di assicurazione e di fideiussione, alle quali le parti integralmente si riportano.

Art 18.

Forma delle comunicazioni alla Società/Banca

Tutti gli avvisi, comunicazioni e notificazioni alla Società in dipendenza della presente polizza devono essere fatti per mezzo di lettera raccomandata indirizzata alla direzione della società o alla agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Art 19.  
Foro competente

In caso di controversie fra la Società/Banca e il Contraente è competente esclusivamente l'Autorità giudiziaria del luogo ove ha sede la direzione della Società/Banca.

IL CONTRAENTE.....

LA SOCIETA'/BANCA.....

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, il sottoscritto dichiara di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni generali:

Art 13 (Rinuncia ad apporre eccezioni, comprese quelle di cui all'art. 1952 del codice civile).

Art 15 (Facoltà della Società di chiedere una controgaranzia).

Art 19 (Deroga alla competenza territoriale).

IL CONTRAENTE.....

Io sottoscritto notaio.... certifico che il sig. /i sigg. ri.... domiciliato/i per la carica a.... con i poteri di firma per quest'atto in nome e per conto della.....nella sua/loro qualità di funzionario/i della stessa, della cui identità personale e dei cui poteri ad impegnare la...., io notaio sono certo, ha/hanno apposto in mia presenza la sua/loro firma in calce all'atto che precede.

Data,.....

Firma,.....